ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del dipartimento di Scienze della Formazione, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania, P.zza Università n. 2, rappresentata dal rettore pro tempore prof. Francesco Basile, di seguito denominata "Università"

E

APS Centro Studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa 'Paolo e Rita Borsellino', codice fiscale 97275520829, con sede in Palermo, piazza dei Quartieri n. 2, rappresentata da Palmeri Antonino, in qualità di legale rappresentante dell'Aps Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa "Paolo e Rita Borsellino", di seguito denominato "Ente"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

L'Università e Aps Centro Studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa 'Paolo e Rita Borsellino' intendono attivare una collaborazione nell'ambito della ricerca, della formazione al fine di :

- a) realizzare studi e ricerche in genere;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
- c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- d) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso le strutture dell' Aps Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa 'Paolo e Rita Borsellino' per la realizzazione di stage e tirocini;
- e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
- f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti;
- g) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

- contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
- borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici;
- corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage);

Art. 3 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni. La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 4 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6 Codice etico e di comportamento

L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 7 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Lì, 06.11.2018

Il Presidente

(Vittorio Teresi)

Il Rappresentante legale dell'Ente (Antonino Palmeri)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

(.....)